



Segreteria Generale M.I.A. Patria  
BOLOGNA Via Emilia Ponente 245 c.a.p. 40133,  
miapatria@pec.it

Contributo Dossier A.C. 2139

Articolo 9

**Lettera d) concorso per titoli marescialli infermieri**

(...)

Prendendo spunto dall'articolo 3 del presente dossier e partendo dal presupposto della competenza, dei titoli di studio, della carenza endemica di personale medico e paramedico del comparto Sanità, è d'uopo considerare la possibilità di estendere i benefici di legge citati nell'articolo su citato anche al personale del ruolo Marescialli specializzati Infermieri, consentendo a questi ultimi non solo di operare in contesti esterni alla Forza Armate e produrre un profitto maggiore per se stessi e, pertanto, un indotto maggiore in termini di tassazione, ma di incrementare in questo modo, capacità, competenze e conoscenza a totale vantaggio della Forza Armata di appartenenza.

La novella normativa fa riferimento a personale con capacità medica, ma non discrimina il ruolo dirigenziale o direttivo, e, in ogni caso non esclude la possibilità di inserire personale paramedico, laureato ad altissima specializzazione.

**Lettera e) Diritto di Assemblea Sindacale.**

A mente di quanto previsto dalla legge 46/2022, non viene posto limite alla "nascita" di Associazioni Sindacali a Carattere Sindacale tra Militari, APCSM, tuttavia all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2023 e della prima fase di valutazione delle percentuali sindacalizzate delle Forze Armate, veniva eliminata la cosiddetta "Licenza Speciale APCSM". Detto beneficio, unitamente alla "Licenza per Gravi Motivi Debitamente Documentati", è stato utilizzato dalle APCSM costituite, addirittura prima della prevista iscrizione all'Albo Ministeriale, per circa un anno e tre mesi, proprio per garantire la corretta divulgazione della coscienza sindacale, prevedendo uno stanziamento di fondi "ad hoc", pur permanendo in capo all'utilizzatore gli oneri derivanti dalla concessione di una "Licenza Straordinaria" (riduzione dell'indennità operativa, riduzione del computo dell'anzianità relativa alla maturazione del trascinarsi dell'indennità operativa ecc.). L'eliminazione di questo beneficio e la totale assenza di valutazione di beneficio analogo o simile, da affiancare a quanto previsto dal Decreto legislativo 192/2023 in materia di permessi e distacchi sindacali retribuiti, ha costretto i dirigenti delle APCSM costituite in tempi più recenti a divulgare la coscienza sindacale e a promuovere la propria sigla fruendo esclusivamente della propria "Licenza Ordinaria" (leggasi "ferie") o ad utilizzare le proprie ore di "recupero compensativo" (leggasi orario di lavoro straordinario non monetizzato).

L'attuale stallo sarebbe facilmente superabile, facendo ricorso ad un istituto già deliberato e che non comporterebbe ulteriore onere finanziario, ovvero la "Licenza Straordinaria per Gravi Motivi Debitamente Documentati"; di fatto il Dirigente dell'APCSM, non ancora riconosciuta come "rappresentativa", chiederebbe di poter fruire di questo beneficio solo in ragione di una pre-autorizzata assemblea sindacale presso un reparto di Forza Armata, prendendosi l'onere di documentare l'effettivo svolgimento dell'assemblea e l'effettiva presenza a quest'ultima. E' d'uopo precisare che la "Licenza

Straordinaria per Gravi Motivi Debitamente Documentati” rientra nel computo dei 45 giorni annui di possibile fruizione, il Dirigente Sindacale, quindi, si assumerebbe l’onere economico della rivalutazione della propria indennità operativa per i giorni di effettiva fruizione nonché la decurtazione del computo dell’anzianità utile alla maturazione del trascinarsi della propria indennità operativa.

#### **Lettera f) Calcolo della Rappresentatività Sindacale**

L’articolo 1478, comma 1, del D. Lgs. n°66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare), definisce i criteri per il riconoscimento della rappresentatività delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, nello specifico si definisce come “Rappresentativa” l’APCSM che raggiunge un numero di iscrizioni corrispondente al 4% dell’intera consistenza organica della Forza Armata d’appartenenza, detta percentuale è ridotta di un punto per le APCSМ costituite come “Interforze”.

Il parametro di riferimento, tuttavia, è in palese contrapposizione con quanto previsto, prioritariamente, da norme di rango infinitamente superiori al Codice dell’Ordinamento Militare; l’articolo 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, definisce il principio della libertà di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro e la sua attuazione dovrebbe garantire a chiunque di aderire a qualsivoglia sigla e di essere da questa rappresentato nelle sedi opportune, come ulteriormente specificato con l’approvazione della Legge 300/1970 che risponde al nome di “Statuto dei Lavoratori”.

L’Articolo 39, inoltre, dal secondo al quarto comma riconosce ai sindacati, previa registrazione obbligatoria agli albi ministeriali di riferimento, personalità giuridica, nonché la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (efficacia erga omnes).

Di fatto, la differenza sostanziale, che non garantisce alle APCSМ delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare un coerente potere di rappresentanza, è quella di vedere conteggiate le proprie deleghe associative in relazione alla totalità della consistenza organica, invece di essere messe in relazione con la reale espressione sindacale, ovvero con la consistenza della forza SINDACALIZZATA. Questa sperequazione, oltremodo accentuata dalla “neonatalità” delle APCSМ, delinea una situazione “kafkiana” in cui migliaia di iscritti con delega di pagamento, non possono essere rappresentati nelle sedi e nelle modalità opportune pur rappresentando ben oltre la soglia percentuale stabilita dalla norma ma contestualizzata in un apparato che, già fortemente refrattario alla sindacalizzazione per retaggio storico, solleva ulteriore perplessità proprio in merito a queste sperequazioni con l’organizzazione sindacale civile e più significativamente, per vicinanza di intenti e di impiego, con l’organizzazione sindacale delle Forze di Polizie ad ordinamento civile.

*Sa va san dir*, che colmare il gap di rappresentanza che allo stato attuale si attesta al 78% della Forza Organica NON rappresentata, senza i giusti strumenti e senza un compromesso normativo, che potrebbe essere inteso anche in un arco temporale definito, risulta effettivamente un obiettivo di difficile realizzazione.

In virtù di quanto esposto pocanzi, sarebbe opportuno rivedere i parametri di valutazione della Rappresentatività utilizzando un criterio più aderente alla attuale normativa esterna calcolando le aliquote al 4% non più sulla completa consistenza organica, bensì sulla forza sindacalizzata ad ogni fine anno civile. Questo consentirebbe, di certo, una migliore aderenza ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica, una concreta attuazione di quanto sancito dalla Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori e, inoltre, permettere alla Nazione di ben figurare in ambito Europeo, ottemperando in maniera ottimale a quanto sancito dalla sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo del 2018, in materia di Rappresentanza Sindacale delle Forze Armate.

#### **Lettera g) attività extraprofessionale per personale in servizio nelle Forze Armate**

L’articolo 53 del D. Lgs. n°165 del 2001 sancisce il divieto per il personale in forza alla Pubblica Amministrazione di assumere incarichi diversi da quello per cui si percepisce il compenso o per il quale

si è contrattualizzati. Tuttavia al dipendente pubblico viene garantita la facoltà di effettuare un'attività lavorativa, diversa dalla principale, a patto che la stessa non interferisca con le normali turnazioni e/o reperibilità, non venga svolta durante le "ferie" e il cui compenso non superi le previste soglie di reddito. Parimenti, il personale delle Forze Armate ha le stesse identiche limitazioni, previste e sancite dall'articolo 896 del D. Lgs. ma a differenza del personale della Pubblica Amministrazione, il personale delle Forze Armate è soggetto a ulteriori valutazioni gerarchiche, che oltre a valutare la mera attinenza alla norma specifica, sono tenute ad effettuare una valutazione, con parametri non specificatamente definiti, sulla presunta "non-dignitosità" della mansione per la quale, l'appartenente alle Forze Armate fa istanza al fine di ottenere il consenso gerarchico che arriva, previa approvazione, direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).

Proprio la predetta Direzione Generale emana nel 2008 una circolare "PERSOMIL DPGM /III/9^/5/04/0396572 datata 31 luglio 2008 "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità.", nella quale di fatto si discrimina la compatibilità o la non compatibilità tra l'espletamento della mansione extra professionale e lo status di "militare in servizio".

Orbene, in un contesto di difficoltà economica, spesso derivante da eventi direttamente collegati al servizio attivo, leggasi divorzi, separazioni, impiego a svariate centinaia di chilometri da casa, Operazioni in Teatro Operativo Estero, Operazioni di Homeland Security; al militare non è data facoltà di svolgere, giusto per citare un esempio, la dignitosissima attività di cameriere o quella di addetto alla sicurezza, perché non conformi allo status di militare o perché non propriamente dignitosi per l'uniforme che si indossa.

Questa limitazione riconducibile ad un concetto di Forza Armata ormai lontanissimo nel tempo è legato a doppio nodo con il retaggio delle Forze Armate formate principalmente da personale chiamato alle armi per effetto della coscrizione obbligatoria. Il personale delle Forze Armate è profondamente cambiato nel corso del tempo e il professionista, purtroppo, spesso non è remunerato come tale, e le proprie contingenze private spesso portano ad un sovra indebitamento (problema endemico nelle Forze Armate), al quale il militare potrebbe far fronte attraverso l'espletamento di un incarico secondario, che, pur senza avere competenze specifiche, gli permetterebbe di produrre, attraverso il proprio sacrificio, un reddito aggiuntivo, senza inficiare la qualità del servizio prestato e l'andamento della Pubblica Amministrazione.

Pertanto sarebbe opportuno rivalutare l'attuale normativa del Ministero della Difesa e concedere le previste autorizzazioni a prescindere dal tipo di attività che si voglia svolgere, a patto che la stessa rientri nei parametri di diritto, consentendo al personale delle Forze Armate, in assonanza con quanto già previsto in altri paesi del mondo, di incrementare le proprie sostanze attraverso il sacrificio, l'abnegazione e sfruttando le proprie abilità.

#### **Lettera f) riconoscimento dei titoli di studio internazionali**

L'elevazione culturale e l'acquisizione di capacità e abilità che possono essere utili alle Forze Armate, sono considerate in ambito Difesa una caratteristica precipua del buon militare, tanto da essere sancite dall'articolo 1474 del D. Lgs. 66/2010 e da essere incentivate con concessione di Licenza Straordinaria per Studi, per Esami di Stato, per Esami Universitarie e così via discorrendo. Tuttavia a differenza di quanto accade nella Pubblica Amministrazione, in ambito Difesa, i titoli di studio ottenuti attraverso i Poli Universitari Internazionali non sono ritenuti validi per la successiva trascrizione sul Documento Unico Matricolare, di fatto l'unico documento dal quale si evince lo stato di servizio di un militare e dal quale si rilevano le caratteristiche del militare all'atto dell'avanzamento di carriera, della partecipazione ai concorsi o della composizione delle graduatorie di merito per i trasferimenti.

Esiste, altresì, una disparità di trattamento e considerazione sia dei titoli di studio, sia degli Atenei presso i quali sono conseguiti, sia del ruolo e del grado rivestito dai militari. Nello specifico, un master universitario frequentato da un Ufficiale in un ateneo estero, durante un corso di formazione previsto dal proprio iter di carriera, verrà sicuramente trascritto nel Documento Unico Matricolare, parimenti, lo stesso Master frequentato, a proprie spese, da altro militare presso un Polo Universitario Internazionale, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non sarà trascritto e non comporterà alcun vantaggio dal punto di vista della carriera. Stesso dicasi per un Ciclo di Laurea Internazionale, che pur essendo riconosciuto valido per ogni tipo di concorso pubblico, non viene trascritto nel Documento Unico Matricolare del personale militare per una non meglio definita limitazione.

Sarebbe opportuno, pertanto, allineare quanto sancito dalla legge e consentire al personale della Difesa di produrre la documentazione relativa ai propri titoli di studio e consentire la trascrizione degli stessi in tutte le sedi opportune a vantaggio non solo del singolo ma dell'amministrazione tutta che gioverebbe della conoscenza di titoli e di abilità già in possesso del proprio personale.

Il Segretario Generale di M.I.A. Patria  
Clemente Dott. GNARRA

